

N. R.G. 2909/2006

TRIBUNALE di RAVENNA

Sentenza N. 559/011

N. 2909/06 Fasc.

N. 93 Cron.

N. 921

N. // Grat. Patr.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RAVENNA

C.U.I.R.

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. BRUNO GILOTTA Presidente
dott. MASSIMO VICINI Giudice Relatore
dott. ALESSANDRO FAROLFI Giudice
ha pronunciato la seguente

CASO.it

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.:

5 promossa da:

....., con il patrocinio dell'avv. I
domiciliato in

....., elettivamente
presso il difensore avv.

ATTORE

contro

..... SPA, con il patrocinio dell'avv. CERONI MARIA
FIORELLA, elettivamente domiciliata in


.....
cellario il 20/2/011
IL CANCELLIERE

(Studio avv. _____) presso il difensore avv. CERONI MARIA
FIORELLA

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Come risulta dagli atti difensivi delle parti, da intendersi qui richiamati a norma dell'art. 16, comma 5, del D. Lgs. 17/1/2003 n. 5,

effettuò in data 30/4/1999, tramite la filiale r a della

s.p.a., un'operazione di investimento di propri risparmi, sottoscrivendo un ordine di acquisto di titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina (e precisamente di obbligazioni

"ARG. 2004 10,50% SP"), per un valore nominale di € 40.000,00 ed un esborso complessivo di € 39.889,79.

Successivamente si manifestò il ben noto stato di dissesto finanziario della Repubblica Argentina, a causa del quale l'emittente dei predetti titoli cessò il pagamento delle cedole e si rese insolvente nel rimborso dei capitali.

L'attore lamenta:

- la violazione dell'art. 21 del T.U.F. e dell'art. 28 del Regolamento Consob n. 11522/1998, per non essere mai stato adeguatamente informato dalla convenuta, né prima né dopo l'acquisto, in ordine alla natura, alle implicazioni e ai rischi della suddetta operazione;
- la violazione dell'art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998, per avere la banca omesso di segnalare al cliente l'inadeguatezza dell'operazione *de qua*, e per avere proceduto in assenza di specifica autorizzazione scritta dall'investitore;
- la violazione dell'art. 23 del T.U.F., per mancanza di un ordine di investimento redatto per iscritto;
- la violazione dell'art. 23 del T.U.F. e dell'art. 30 del Regolamento Consob n. 11522/1998, per mancanza del contratto quadro.

Orbene, alla luce dei documenti prodotti e dell'espletata attività istruttoria deve in primo luogo escludersi l'inadeguatezza

dell'operazione in questione ai sensi dell'art. 29 del citato Regolamento Consob.

A tale proposito va osservato che all'epoca dell'operazione per cui è causa (30/4/1999) il *rating* assegnato alle obbligazioni argentine (Ba3 secondo la scala di Moody's; BB secondo la scala di Standard & Poor's) le collocava ancora nella categoria superiore dei titoli speculativi (*non investment grade superiore*), alla quale corrisponde un rischio "*accettabile con attenzione*"; soltanto in data 6/10/1999 il *rating* delle obbligazioni argentine assegnato da Moody's fu declassato a B1, con conseguente passaggio alla categoria inferiore (*non investment grade inferiore*), mentre quello assegnato da Standard & Poor's rimase invariato fino al 14/11/2000.

Va inoltre osservato che nel caso in esame, come evidenziato dal C.T.U., la propensione al rischio dell'investitore, prima dell'acquisto dei suddetti titoli argentini, poteva definirsi medio-bassa: l'attore era infatti propenso a correre qualche rischio relativo al prezzo, alla volatilità e alla liquidità, come si evince dal fatto che la composizione del suo portafoglio titoli presso la banca convenuta, nel periodo dall'1/1/1998 al 30/6/1999, era caratterizzata da una presenza assolutamente preponderante di obbligazioni W.B. e BEI a reddito fisso, senza cedole, con scadenze dal 2006 al 2016 (il cui prezzo, in caso di vendita prima della scadenza, poteva risultare inferiore a quello di acquisto).

Pertanto, considerata la contenuta rischiosità che nell'aprile del 1999 veniva generalmente attribuita alle obbligazioni argentine, considerato il rendimento delle stesse, e considerato che i titoli argentini acquistati da [redacted] rappresentavano circa il 15% del valore di mercato del suo portafoglio titoli, l'operazione *de qua* può ritenersi in linea con gli

obiettivi di investimento e con la propensione al rischio fino a quel momento dimostrati dall'attore con gli ordini di investimento concretamente impartiti alla convenuta nel corso del rapporto intrattenuto con la stessa.

Si tratta quindi di operazione adeguata, per tipologia, oggetto e dimensione, al profilo dell'investitore.

Deve poi escludersi che nel caso in esame l'intermediario abbia violato l'obbligo di fornire all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione (art. 28, comma 2, del Regolamento Consob n. 11522/1998).

Il teste, all'epoca responsabile della filiale, ha riferito che il richiese l'acquisto di obbligazioni argentine, e venne informato che il tasso di rendimento elevato implicava un proporzionale grado di rischio, e che si trattava di titoli emessi dalla Repubblica Argentina per approvvigionarsi.

Sulla capacità a testimoniare del , contestata dall'attore, è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza citata nel decreto di fissazione dell'udienza collegiale, che esclude la sussistenza dell'eccezione di incapacità.

Deve rilevarsi, infine, l'insussistenza delle asserite violazioni dell'art. 23 del T.U.F., avendo la banca convenuta prodotto sia l'ordine di investimento relativo all'operazione per cui è causa, sia il contratto quadro, entrambi redatti per iscritto e regolarmente sottoscritti (docc. 2 e 8 del fascicolo di parte convenuta).

Le domande attoree vanno pertanto rigettate.

L'oggettiva difficoltà della valutazione relativa all'adeguatezza dell'operazione *de qua* giustifica la totale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con l'atto introduttivo del presente giudizio, così provvede:

- 1) respinge le domande attoree;
- 2) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Così deciso in Ravenna, il giorno 8/2/2011.

Il Giudice est.

Maximo Telli

Il Presidente

Bru Cell

IL CANCELLIERE
 Il Funzionario Giudiziario F1
DONATELLA PIRACCINI

DEPOSITATO IN C.A. GELLERNA

OGGI

IL CANCELLIERE

o/x.000

24/08/01

[Signature]